

TORNATA DEL 25 LUGLIO 1867

PRESIDENZA CASATI

Sommario — *Sorteggio degli Uffici — Lettura ed approvazione del processo verbale — Omaggio — Congedi — Lettera del Sindaco del Municipio di Firenze — Lettera dei Questori — Seguito della discussione del progetto di legge per una tariffa unica degli emolumenti dei conservatori delle ipoteche — Considerazioni del Commissario Regio sull'art. 3, cui risponde il Relatore — Obbiezioni e proposta soppressiva del Senatore Caccla sull'art. 3. — Nuove osservazioni e proposta del Senatore Poggi e dichiarazioni del Commissario Regio — Schiarimenti dei Senatori Pinelli, Caccla e del Relatore — Emendamento del Senatore Poggi — Lettura dell'art. 3 dell'Ufficio Centrale — Avvertenza del Senatore Castelli E. — Il Senatore Angioletti è chiamato a far le veci di uno dei Segretari assenti — Approvazione dell'art. 3 dell'Ufficio Centrale dopo prova e controprova.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/2.

Sono presenti il Ministro degli Affari Esteri, il Regio Commissario Finali e più tardi interviene il Ministro dei Lavori Pubblici.

Presidente. Essendo scaduti gli Uffici bimestrali, si procederà al sorteggio dei nuovi prima ancora di dar lettura del processo verbale della tornata antecedente.

Si procede al sorteggio degli Uffici i quali riescono composti come segue :

UFFICIO I.

De Gregorio
Pepoli
Florio
Bufalini
Tholosano
Della Verdura
Mameli
Martinengo Giovanni
Pallieri
Des Ambrois
Chigi
Della Gherardesca
Lauzi
Robecchi
Venini
Spinola
Di Giovanni
Belgioioso
Pavese

Gamba
Bevilacqua
Arese
Borghesi Dichi
Sartirana
Sagredo
S. Elia
Durando Giov.
Regis
Serra F. M.
De Ferrari Raffaele
Fondi De Sangro
Pinelli
Pallavicino Ignazio
Revel
Bonelli
Alfieri
Piazzoni
Pallavicino Trivulzio
Coppola
Cittadella
Ricci
Miraglia
Villamarina
Di S. Giuliano
Giustinian
Colobiano
Castelli Michelangiolo
Savi
Guardabassi
Guevara di Bovino
Pastore

D'Amitto
Dabormida
Strongoli
Irelli
De Gasparis
Colla

UFFICIO II.

Colonna Andrea
Chiesi
Taverna
Torelli
Musio
Scialoia
Pasini
Sylos Labini
Gallotti
De Foresta
Cambray Digny
Mamiani
Capriolo
Cantelli
Lauri
Roncalli Francesco
Tecchio
Ginori-Lisci
Cadorna
Vigliani
Conforti
San Severino
Menabrea
Melegari
Fontanelli
Pernati
Persano
Mazzara
Nazari
Niutta
Catalano Gonzaga
Conelli
San Cataldo
Michiel
Correale
Natoli
Dalla Valle
Di Negro
Pizzardi
Lovera
Melodia
Saluzzo
Torremuzza
Doria
Audiffredi
Lechi
Lanzilli
S. A. R. il Principe Amedeo
Ceppi

Manzoni
Imbriani
Paternò
Cotta
Benintendi
Gozzadini
D'Angennes
Calabiana

UFFICIO III.

Pandolfina
Biscaretti
Cialdini
Giovanola
San Vitale
De Falco
Centofanti
Gualterio
Imperiali
San Martino
Fenzi
Simonetti
Lavalette Monaco
Galvagno
Torrearsa
Sauli Francesco
Burci
Prinetti
Viggiani
Beretta
Tanari
Giorgini
Amari prof.
Arezzo
Cibrario
Salvatico
Giordano
Massa Saluzzo
De Sauget
Canestri
Araldi Erizzo
Camerata Scovazzo
Scacchi
Avossa
Genoio
Quaranta
S. A. R. il Principe Umberto
Loschiavo
Vannucci
Varano
Cataldi
Oneto
Borromeo
Arrivabene
De Monte
Cacace
Salmour

Montezemolo
Castiglia
Moscuzza
Corti
Acquaviva
Moris
Della Bruca
Stara
Ricotti
Balbi Piovera
Mirabelli

UFFIZIO IV.

Malvezzi
Lambruschini
Torre
Bella
Astengo
Marsili
Zanolini
Antonini
Colonna Giovacchino
Miniscalchi Erizzo
Carradori
Serra Orso
Duchoquè
Saracco
Bona
Vacca
Poggi
Carlotti
Castelli Edoardo
Angioletti
De Gori
Serra Francesco
Sappa
Marzucchi
Meuron
Rossi
Riva
Linati
Gianotti
Del Giudice
Manno
Scovazzo
Ghiglini
Longo
Dragonetti
Pallavicino Mossi
Balbi Senarega
Tommasi
Nappi
Roncalli V.
Bartolommei
Sismonda
Fiorelli
Arconati
Vercillo

Cantù
Cappone
Sella
Quarelli
Castagnetto
S. A. R. il Principe Eugenio
Piazza
Pallavicini Fabio
Sagarriga
Gravina
Monti
Gagliardi

UFFICIO V.

Pasolini
Costantini
Giovaneli
Leopardi
Cipriani
Capponi
Farina
Caccia
Morozzo della Rocca
Matteucci
Martinengo Leopardi
Scarabelli
Brioschi
Besana
Bolmida
Strozzi Luigi
Serra Domenico
Manzoni Tommaso
Cucchiari
De Castilia
Montanari
Porro
Campello
Strozzi Ferdinando
Amari conte
Notta
De Ferrari Domenico
Filingeri Colonna
Ferretti
Marliani
Castellamonte
Sauli Lodovico
Boncompagni
Oldofredi
Caveri
Durando Giacomo
Antonacci
Di Giacomo
Elena
Sclopis
Gallone di Nociglia
D'Adda
Camozzi Vertova

Ambrosetti
Laconi
Di Sortino
Vesme
Merini
Spada
Siotto Pintor
Busca Serbelloni
Bellavitis
Barracco
Lissoni
Novasconi
Paleocapa

Il Senatore **Manzoni T.**, *Segretario* legge il processo verbale della seduta precedente, il quale viene approvato.

Fa omaggio al Senato il Ministro d'Agricoltura e Commercio, di alcuni esemplari del *Movimento della popolazione d'Italia a tutto il 1861*; dell'*Italie Economique*; della *Statistica della industria serica*; degli *Atti della Commissione per l'Esposizione di Parigi* e del *Censimento della popolazione del 1865*.

Chiedono congedo i signori Senatori:

Antonacci — Ricotti — Nappi — Di Sortino — Roncalli Vincenzo — Lovera — Oneto — Ghiglini — Bellavitis — Linati — Natoli — Vannucci — Ginori Lisci — Michiel — Corrales — Regis — Marliani — Notta — Ambrosetti — Sella — Ceppi — Lauri — De Monte — Camozzi Vertova — Plezza per un mese; Monti per venti giorni; — Prinetti — Astengo — Simonetti per quindici giorni; — Ricci — D'Amitto per dieci giorni; — Castagnetto, per otto giorni.

Presidente. Se non vi sono opposizioni, i congedi richiesti s'intenderanno accordati.

Il Senatore *Segretario* **Manzoni T.** dà lettura della seguente lettera dell'onor. Sindaco di Firenze:

« Li 23 luglio 1867.

« La mattina del 29 corrente a ore 10 1/2 saranno a cura di questo Municipio celebrate solenni esequie all'anima dei Martiri per la Indipendenza Italiana. Prego però la S. V. Ill.^a a volere intervenire alla funebre cerimonia e a diramare a tutti gli onorevoli signori Senatori speciale invito per assistervi, prevenendoli che essi avranno accesso dalla porta principale del tempio.

« Il Sindaco

« CAMBRAY DIGNY. »

Presidente. Quantunque la lettera del signor Sindaco di Firenze non ci dica quale sia il tempio destinato per la funebre commemorazione, ritengo che sarà quello di Santa Croce . . .

Senatore **Cambray-Digny.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny.** Non v'ha dubbio che è il tempio di Santa Croce, e deve esser soltanto per una svista di copia se non vi è indicato. Me ne dispiace.

Presidente. Non v'ha dubbio che la Presidenza, secondo il solito, v'interrà: ed io invito i signori Senatori che vogliono assistervi, ad unirsi ad essa per intervenire alla funebre commemorazione.

In seguito alla rielezione stata fatta l'altro giorno dal Senato, dei Questori, nelle persone dei signori Senatori Marchese Orso Serra e Conte Ugolino della Gherardesca, essi rispondono con una lettera alla Presidenza, della quale prego il Senatore Chiesi a dare lettura.

Il Senatore *Segretario* **Chiesi** legge;

Eccellenza,

I sottoscritti si fanno un dovere di porgere riscontro al pregiatissimo suo foglio del 20 corrente, con il quale si compiace comunicare la loro rielezione all'ufficio di Questori fatta dal Senato nella seduta del 19 andante.

Mentre i sottoscritti riconoscono l'importanza di quel voto, e pregano l'E. V. ad esprimere in loro nome al Senato tutta la riconoscenza per la dimostrazione di simpatia che si è voluto dar loro, essi riconoscono del pari, che, sebbene ciò possa distruggere soltanto la dispiacevole impressione in loro prodotta dalle precedenti deliberazioni del Senato che motivarono le loro dimissioni, non cangia però minimamente la situazione successiva delle cose, per cui fanno istanza onde il Senato nomini altri a surrogarli nell'onorevole incarico, ed insistono perciò sulle dimissioni già date.

Firenze, li 23 luglio 1867.

Devotissimi

ORSO SERRA

U. DELLA GHERARDESCA

Presidente. Ciò posto, si dovrebbe addivenire alla nomina dei nuovi Questori, alla quale, perchè non riesca improvvisata, se il Senato lo crede, si potrà procedere nella seduta di domani, o di posdomani.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DI UNA TARIFFA UNICA DEGLI EMOLUMENTI DEI CONSERVATORI DELLE IPOTECHE.

L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione di una tariffa unica degli emolumenti dei conservatori delle ipoteche. Prego l'Ufficio Centrale a prendere il suo posto.

La parola è al Signor Commissario Regio.

Commissario Regio. Sono trascorsi oramai otto giorni, dacchè rimase interrotta la presente discussione; credo quindi non inopportuno il richiamare la serie delle obiezioni che l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale faceva all'articolo proposto dal Governo, e di rammentare anche le ragioni colle quali egli cercava di avvalorare l'emendamento per esso proposto.

So che difficile è il mio assunto, e per l'importanza dell'argomento, e per l'autorità delle persone le quali so in questo recinto professare opinione contraria alle disposizioni proposte nel progetto ministeriale; tuttavia prendo animo, convinto della bontà della proposta, e stretto anche dalle necessità finanziarie, che parmi dovrebbero pur indurre a votare il progetto del Ministero senza che un emendamento lo faccia tornare alla discussione ed alla votazione dell'altro ramo del Parlamento, e mi studierò di persuadere il Senato a dare il suo voto favorevole alla proposta ministeriale.

L'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale da quel valente giureconsulto che egli è, divideva il suo discorso in due parti; nella prima mostrava i difetti che si trovano per suo avviso nell'articolo terzo del progetto che ho l'onore di difendere. Nella seconda adduceva gli argomenti che avvaloravano a creder suo l'emendamento proposto dall'Ufficio.

Egli disse, se non erro, che l'articolo terzo del progetto ministeriale muove da l'erroneo concetto in cui era la Commissione della Camera dei Deputati, che, cioè, non esistesse nel Codice di procedura civile alcun provvedimento adattabile alla materia. Soggiunse che l'articolo e le disposizioni in esso contenute sono incostituzionali; e finalmente accennò i difetti inerenti all'articolo, e le inconseguenze che, a suo avviso, ne derivano. Questa, se non piglio errore, fu la somma delle sue obiezioni—Comincerò dal rispondere alla più grave, a quella cioè di incostituzionalità; perchè se questa veramente reggesse, sarebbe così grave che il Governo dovrebbe affrettarsi ad aderire al progetto dell'Ufficio Centrale, che correggerebbe un tanto vizio della legge.—Egli voleva per certo alludere all'art. 72 dello Statuto, il quale vuole che le udienze dei Tribunali e i dibattimenti nei giudizi criminali siano pubblici. Ma egli non disse che quell'articolo stesso soggiunge pubbl. ci « in conformità delle leggi ». Ora quando la legge abbia dichiarato che le contestazioni coi conservatori delle ipoteche sono trattate in Camera di Consiglio, non si può dire in alcun modo violata la disposizione statutaria.

Ma l'onorevole Relatore avvertiva, che appunto la disposizione generale della legge vuole, che in Camera di Consiglio siano trattate soltanto le materie che non si discutono in contraddittorio, ed argomentando oltre, diceva: siccome nella presente fattispecie si ammette il contraddittorio, dunque col deferire la giurisdizione al Tribunale costituito in Camera di Consiglio, voi andate contro il principio generale stabilito dalla legge civile.

Con tutto il rispetto dovuto all'autorità di un insigne magistrato, mi sia lecito osservare che l'art. 778 del Codice di procedura civile non contiene, a mio avviso, il principio che egli invocava. È bensì vero che nel paragrafo secondo di quell'articolo si legge, che si provvede in Camera di Consiglio sulle materie da trattarsi senza contraddittorio, ma non sono escluse

le materie che ammettono il contraddittorio. Difatti il successivo paragrafo terzo dello stesso articolo dice che in Camera di Consiglio si procede negli altri casi determinati dalla legge.

Se veramente si fosse voluto escludere quella forma di procedimento nei casi nei quali vi è il contraddittorio, bastava la disposizione scritta nel paragrafo primo dell'articolo riguardante la materia di volontaria giurisdizione, ed il paragrafo secondo che ho riferito; il paragrafo terzo non avrebbe alcun valore, e sarebbe del tutto ozioso se si riferisse soltanto ai casi nei quali non è concesso il contraddittorio, già contemplati per modo generale nel paragrafo secondo dell'articolo.

L'onorevole Relatore prevenendo in certo modo la mia risposta, confutava un'obiezione, che antivede, avrei potuto trarre dall'articolo 2039 del Codice civile, il quale dà al Tribunale raccolto in Camera di Consiglio la facoltà di decidere i richiami contro il rifiuto opposto da un conservatore delle ipoteche a eseguire la cancellazione dell'ipoteca, e disse non potersi invocare l'analogia di quell'articolo perchè si riferisce ad un giudizio non contraddittorio.

La sua argomentazione era per certo sottile; ma io penso non sia abbastanza fondata, perchè quell'articolo ammette il conservatore a far valere le sue ragioni per iscritto. Ma l'onorevole Relatore sostiene appunto che quantunque il conservatore sia ammesso a far valere le sue ragioni per iscritto, ciò non forma il contraddittorio.

Ma, domando io, che cosa è il contraddittorio se non la facoltà di esporre *hinc et inde* le proprie ragioni?

Forsechè le cose mutano natura so'lo perchè da una parte ad esporre le proprie ragioni si usa la parola e dall'altra lo scritto? Se un Codice di procedura civile volesse che tutte le allegazioni della propria ragione si facessero per iscritto, e tale è lo spirito del Codice di procedura austriaco, ne verrebbe egli mai per conseguenza che quel Codice di procedura escluda il contraddittorio dai giudizi?

Avrei potuto del resto capire tanto zelo per parte dell'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale se diverse fossero state le sue conclusioni.. Tanto zelo perchè? Forse perchè le materie che si dibattono fra i privati interessati ed i conservatori delle ipoteche si trattino in udienza pubblica, la quale è ritenuta, come è in realtà un valido mezzo di tutelare i diritti dei cittadini? Nulla di tutto questo. La conseguenza del ragionamento dell'onorevole Relatore si è quella di deferire la decisione della controversia al solo Presidente del Tribunale.

Ora non è chi non vegga come il giudizio collegiale in Camera di Consiglio offra per certo maggior garanzia che non il giudizio singolare del solo Presidente.

La critica dunque dell'onorevole Relatore che chiede

le maggiori garanzie statutarie e concludo con eliminare quella che si avrebbe colla decisione del Tribunale in Camera di Consiglio, proponendo di sostituire alla sentenza collegiale la sentenza singolare del Presidente del Tribunale, non mi pare risponda abbastanza rigorosamente alle sue sentenze.

In quanto poi alle altre obiezioni dell'onorevole Relatore fondate sulla supposizione che l'Ufficio Centrale della Camera dei Deputati ignorasse l'esistenza delle disposizioni speciali che si contengono nel Codice di procedura civile, io credo che se egli avesse posto mente che questa parte del progetto di legge uscì tutt'ora dall'iniziativa della Commissione della Camera, poichè il Ministero delle Finanze non aveva proposto che un semplice progetto finanziario; e se avesse riguardato che di quella Commissione (composta di nove persone) facevano parte quattro magistrati e cinque avvocati, uno dei quali, il Relatore, è fra i più insigni del foro lombardo, io credo, dico, che avrebbe per avventura dubitato di affermare che la proposta dell'articolo terzo della Commissione della Camera elettiva provenisse dall'ignoranza del titolo 10°, libro 3° del Codice di procedura civile.

La esposizione troppo generale dei motivi dell'articolo 3 fatta nella relazione che fu presentata alla Camera dei Deputati nella tornata del 29 maggio, dà forse, lo confesso, qualche appiglio alla opinione professata dall'onorevole Relatore rispetto a quella Commissione. Ma essa ben conosceva il titolo X del Codice di procedura civile, e tanto lo conosceva, che propose l'articolo 3 appunto per provvedere a ciò cui le disposizioni di quell'articolo non provvedevano, o sono meno convenientemente applicabili; e così facendo forse ebbe presente l'articolo 2075 del Codice civile, che appunto prevede la necessità di provvedere nella bisogna ipotecaria con leggi speciali.

E valga il vero. Gli otto articoli del titolo X del Codice di procedura civile riguardano (dico testualmente le parole) ai modi di ottenere le copie e le collazioni degli atti pubblici, come appunto sta scritto nella fronte del titolo stesso. Quel titolo tratta degli obblighi che hanno i depositari degli atti pubblici di rilasciare la copie degli atti che hanno in custodia.

L'onorevole Senatore Poggi disse già con sapienti parole, che se il conservatore delle ipoteche può esser chiamato depositario di atti pubblici, tale qualità gli si addice in quanto al rilasciare copie e certificati, non già in quanto ad operare iscrizioni, trascrizioni ed altri atti ipotecari, nei quali casi i suoi obblighi ed i suoi doveri non sono e non possono essere regolati dalle disposizioni che riguardano semplicemente il rilascio di copie di atti e di certificati.

L'articolo 913 del Codice di procedura civile riguarda certamente ai notai, e provvede per il rilascio degli atti che sono presso i medesimi depositati. Ma, domando io, con quell'articolo e con i seguenti si provvede al caso di un notaro, il quale si rifiutò, non già a rila-

sciare la copia di un atto presso di lui esistente, ma al rogarsi di un istromento o di un atto di ultima volontà del quale venga richiesto da un morente? Anche pel conservatore delle ipoteche quell'articolo può valere per l'obbligo che ha di dar copia di atti e di certificati, non già per gli obblighi che ha come pubblico funzionario relativamente agli atti operativi di conseguenze civili che sono commessi al suo ministero.

Ma l'Ufficio Centrale ed il suo onorevole Relatore ritengono che basti estendere le disposizioni di quell'articolo 10 del Codice di procedura civile agli altri obblighi che hanno i conservatori delle ipoteche oltre a quelli di rilasciare certificati e copie, per provvedere come meglio si conviene e regolare tutti gli obblighi in generale del conservatore delle ipoteche. La Camera dei Deputati invece ritenne, ed il Governo, sostenendo l'articolo da essa votato, ritiene che sieno necessarie disposizioni speciali.

Qui sta in verità tutta la questione; e se giungessi a dimostrare questa necessità, e a persuadere il Senato, che il modo col quale nel progetto del Ministero s'intende soddisfarci è spedito, rapido, e scevro di quegli inconvenienti che l'Ufficio Centrale, e l'onorevole Relatore gli attribuirono, spero che riuscirei ad ottenere vittoria dell'emendamento proposto.

Che sia prudente deferire in questa materia il giudizio al tribunale riunito in Camera di Consiglio, anziché al solo Presidente, lo dissi già; trattasi di decisioni che hanno pronta e parata esecuzione. Le conseguenze possono essere gravissime sia che si tratti di trascrivere o non trascrivere atti di rendita, di iscrivere o non iscrivere ipoteche.

Chi voglia percorrere tutto il libro III del Codice di procedura civile che contiene i varii procedimenti speciali, non troverà, credo, caso alcuno in cui sia data facoltà al solo Presidente in materia di egua le gravità ed importanza. Inoltre l'art. 915, richiamato dall'art. 3. del progetto dell'Ufficio Centrale, lascierebbe decidere, ancorchè il conservatore non fosse presente; mentrè secondo l'articolo che ho l'onore di sostenere, è facoltativo l'intervento della parte e del suo mandatario, ma necessario quello del conservatore, cioè d'un pubblico funzionario che fino a prova contraria dee ritenersi rigido osservatore delle leggi e dei proprii doveri. E siccome parmi essere stato da taluno notato, che non siavi questa diversità fra le due disposizioni, e che anche secondo il progetto ministeriale l'intervento del conservatore delle ipoteche sia facoltativo, prego considerare attentamente al tenore del paragrafo 3; dal quale, notando bene i segni ortografici, si vedrà che è detto per modo assoluto che debba sentirsi il Pubblico Ministero ed il conservatore; e che la facoltà d'intervenire si riferisce soltanto alla parte ed al suo mandatario.

A questo proposito mi giovi anche notare che questa facoltà di farsi rappresentare da un mandatario in molti casi rimuoverà inconvenienti e difficoltà di per-

sonale intervento, maggiori di quelle cui piacque all'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale supporre intorno alla difficoltà di riunire il Tribunale in Camera di Consiglio.

La Commissione della Camera pertanto vide bene le disposizioni del Codice di procedura civile, ma non parvero ad essa le meglio convenienti.

Infatti l'articolo 209 del Codice Civile stabilisce che le irregolarità ed i ritardi che si commettono dal conservatore si facciano conoscere per atto verbale da notaio od usciere. Ma il verbale può essere buon mezzo di prova in tutti i casi? io non lo penso. Il verbale vale per certo a constatare il rifiuto assoluto di spedire una copia od un certificato; vale altresì a stabilire il ritardo nell'adempimento di alcune formalità di iscrizione e di trascrizione o di annotazione, dacchè l'articolo 2071 del Codice civile ordina che le relative richieste vengano quotidianamente segnate in registro generale e ne sia rilasciata una dichiarazione alle parti interessate. Ma per i ritardi nello spedire copie e certificati, il verbale gioverebbe a nulla, poichè esso vale solo per accertare un atto istantaneo e non un fatto che si compie nel tempo.

Il processo verbale infatti, trattandosi di copie di atti e certificati può stabilire che essi non furono spediti; ma come può stabilire il tempo durante il quale fu ritardata la spedizione? Questo non può risultare che dalla ricevuta rilasciata dal conservatore, il quale, se non ne ha un obbligo speciale da questa legge, non ne ha certamente alcuno dal Codice Civile, nè da quello di Procedura Civile.

Tanto è ciò vero che lo stesso Ufficio Centrale si è veduto nella necessità di obbligare il conservatore di rilasciare un certificato anche nei casi non contemplati dall'art. 2071 del Codice di procedura civile. E dinanzi a questo suo fatto l'Ufficio Centrale non può disconvenire che il semplice richiamo alle disposizioni dell'art. 10 del Libro III del Codice di procedura civile non è sufficiente.

Nè potrei assentire negli argomenti tratti dalle disposizioni dell'art. 2069 del Codice civile per quanto riguarda la liquidazione dei danni e delle spese in separata sede di giudizio; e non potrei ammettere quanto affermava l'onorevole Relatore, cioè che il progetto dell'Ufficio Centrale introducesse un metodo più speditivo e più sobrio che non quello che si conseguirebbe dalla adozione dell'art. 3 del progetto ministeriale. Egli percorse varie disposizioni del Codice di procedura civile, ed io certo non seguirò lui dottissimo nei viluppi e negli intrecci dei procedimenti giudiziari.

Ma dato pur vero che il metodo procedente dalla proposta del progetto del Ministero non fosse abbastanza speditivo, lo è forse più il progetto dell'Ufficio Centrale? Io non lo credo.

Infatti l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale lascerebbe sussistere tutti i lunghi termini accordati per presentare ricorso, mentre l'articolo proposto dal

Ministero limita il termine dell'appello a 10 giorni. Di più lascierebbe aperto l'adito al ricorso in Cassazione, il quale in tal materia sarebbe, a mio avviso, improvvido ed inopportuno.

Rispondendo alle obiezioni dell'onorevole Relatore, credo di avere dimostrato, non pure la bontà e l'opportunità dell'articolo votato dalla Camera dei Deputati, ma altresì i difetti delle disposizioni che gli si vorrebbero surrogare.

L'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale nuoce al progetto di legge, perchè nei casi speciali delle operazioni ipotecarie vuole provvedere colle disposizioni della legge generale che non sono convenientemente applicabili al caso.

Dopo queste brevi parole spero non si possa ripetere che per parte del Governo, all'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale, si risponda solo coll'invocare l'argomento delle necessità finanziarie e parlamentarie. Però, confortato da questa fiducia, concluderò il mio dire appunto richiamando, se non la necessità, la non ispregievole utilità finanziaria di poter porre in atto questo nuovo ordinamento e questa nuova tariffa ipotecaria, dalla quale con sicurezza di calcolo lo Stato si ripromette non meno di 600 mila lire di economia.

Io non credo che alcuno dei signori Senatori possa ritenere che quando questo progetto di legge dovesse ritornare alla Camera dei Deputati, essa lo potesse votare nello scorcio di questa sessione o in tutto il corso dell'anno.

Quindi, oltre le considerazioni di merito, invocando anche le ragioni di convenienza finanziaria, prego il Senato a volere respingere l'emendamento, approvando invece l'articolo terzo quale fu approvato già dall'altro ramo del Parlamento e proposto dal Ministero.

Senatore **Mirabelli**, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Mirabelli**, *Relatore*. Essendo decorsi cinque giorni circa dalla discussione fatta sull'articolo terzo, essendovi nuovi Senatori, avendo l'onorevole Commissario Regio cercato di confutare le ragioni esposte dall'Ufficio Centrale per sostenere il suo emendamento, sento il bisogno di riassumere brevemente la discussione e nello stesso tempo rispondere alle osservazioni fatte dall'onorevole Commissario.

Incominciamo in primo luogo dal vedere le diverse modificazioni che l'Ufficio Centrale ha creduto fare a ciascuna parte dell'articolo presentato dal Governo.

L'articolo 2069 stabilisce che la parte abbia il diritto di richiedere i danni e gli interessi se mai il conservatore si rifiuta, o ritarda di rilasciare copie o certificati: questo è il primo caso.

Se il conservatore si rifiuta o ritarda di ricevere le note, e di fare le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni: ed è questo il secondo caso.

Ora, bisogna documentare questi fatti, vale a dire, bisogna avere la prova che la parte si sia presentata

al conservatore dimandandogli il rilascio della copia, o del certificato, e che gli abbia presentato i titoli. Nel progetto ministeriale si è dimenticato uno dei due casi. L'Ufficio Centrale supplì a questa dimenticanza.

Io leggerò la prima parte dell'articolo come è stato presentato dal Governo, e come l'ha completata l'Ufficio Centrale.

Il Governo nella prima parte del suo articolo dice così :

« Il conservatore, ove la parte lo esiga, sarà obbligato di rilasciarle dichiarazione del giorno in cui esso avrà prodotto la domanda verbale o scritta di « certificati o di copie. »

Questo è uno dei due casi: qui si ferma quest'articolo. L'Ufficio Centrale ha aggiunto :

« O ha presentato i titoli, atti, o note che il conservatore ricusa o ritarda di ricevere. »

Se si è inteso con ciò il bisogno di dar modo di dimostrare i fatti innanzi al Magistrato, se questi si riducono a due, è giusto che l'articolo sia reso completo, vale a dire che il conservatore sia obbligato a rilasciare non solamente il certificato del giorno in cui gli sia domandata la copia, ma ancora del giorno in cui si è fatta la presentazione dei documenti, e che egli o ha rifiutato o ha ritardato di ricevere.

Veniamo adesso al merito dell'emendamento che costituisce la seconda parte.

L'articolo 2069 dà il diritto, come io diceva, al risarcimento dei danni ed interessi, se mai il conservatore rifiuta o ritarda di rilasciare la copia, rifiuta o ritarda di ricevere i titoli e di fare le iscrizioni, le trascrizioni e le annotazioni; bisogna trovare un metodo acciocché i danni non avvengano, ed affinché si possano questi danni prevenire, bisogna trovare un metodo pronto, con il quale il conservatore, se si rifiuta, possa essere obbligato a ritirare il suo rifiuto, e se il conservatore è in ritardo, lo si faccia cessare immediatamente. Ma vi è, o pur no, questo metodo nella legge attuale? Questa è la questione, questa è la prima differenza tra il progetto dell'Ufficio Centrale e quello del Governo.

Il Governo ritiene che non vi sia, l'Ufficio Centrale ritiene che un caso vi sia contemplato. Il Governo movendo dal principio che a niuno dei due casi sia provveduto colla procedura, vi muta il diritto esistente, l'Ufficio Centrale, poichè ad un caso è provveduto, estende la procedura al caso non contemplato.

Ecco la diversità sostanziale tra il progetto del Governo, ed il progetto dell'Ufficio Centrale. Dimostrerò brevemente questa proposizione: Quali sono i due casi ai quali si deve provvedere? Primo caso, se il conservatore ritarda o rifiuta di rilasciare la copia.

Ed a questo proposito l'onorevole signor Commissario Regio ha dato lettura degli articoli 913 e 914:

« Qualunque depositario pubblico autorizzato a spedire copie degli atti, deve darne copia autentica, ecc. Nel caso di rifiuto o di ritardo a spedire la

« copia chiesta, il richiedente può ricorrere al Presidente del Tribunale, ecc. ecc. »

Dunque se non vi fosse l'art. 3 che in questo momento noi discutiamo, se un conservatore rifiuta o ritarda di rilasciare la copia dell'atto, la parte ha il diritto di ricorrere al Presidente del Tribunale, che l'obbliga a rilasciare immediatamente l'atto richiesto.

Qual è il caso omissso? (e lo ritiene lo stesso onorevole Commissario Regio che questo caso non è contemplato), quando il conservatore rifiuta di ricevere i titoli, o ritarda di riceverli e ritarda di fare l'iscrizione o trascrizione o annotazione.

Che cosa vi fa l'Ufficio Centrale?

Egli ha detto: poichè fra i due casi ve n'è uno che noi troviamo già preveduto dall'art. 913, estendiamo la procedura esistente al caso nuovo. Ma dice il Commissario Regio: col vostro sistema non otterrete lo scopo della sollecitudine, perchè vi è ancora l'appello; ma io rispondo che ciò non sia esatto, perchè contro la ordinanza del Presidente non vi è appello.

Il Presidente ordina, la sua ordinanza si eseguisce sul momento: il Presidente si trova sempre in casa sua o nell'Ufficio, per conseguenza può dare gli ordini opportuni.

L'onorevole Commissario Regio diceva che affari di tanta importanza non si potessero decidere dal solo Presidente. Io non so in che cosa consista questa importanza; poichè se si tratta di rilasciare copia, è la procedura attuale che dà l'attribuzione al Presidente non l'Ufficio Centrale:

Cosa aggiunge l'Ufficio Centrale?

Questo: Io presento al conservatore un mio titolo: il conservatore lo rifiuta, oppure mette pretesti per non riceverlo: il Presidente ordina di riceversi o non riceversi il titolo.

In qual caso il conservatore può rifiutarsi a ricevere i titoli o rifiutare la iscrizione, la trascrizione o l'annotazione?

Se la scrittura è inintelligibile, e certamente il Presidente vedrà se si può leggere o no la nota od il titolo stato esibito al conservatore.

Il conservatore può rifiutarsi di prendere iscrizione quante volte il titolo non sia autentico, ed il Presidente del Tribunale può decidere provvisoriamente se un titolo sia o no autentico.

Può rifiutarsi il conservatore se si tratti di scrittura privata, e questa non sia giudizialmente riconosciuta o autenticata da notaio, o pure se l'atto provenga dall'estero, e non sia legalizzato. E se sorge dubbio intorno all'esistenza di queste forme decide provvisoriamente il Presidente: e questa è cosa che sa chiunque.

La risoluzione di queste controversie è assai agevole; debbono essere risolte immediatamente perchè un brevissimo ritardo al riceversi quei titoli o farsi le iscrizioni può produrre un danno irreparabile, cioè, che si faccia un'altra iscrizione.

Il nostro sistema, ripeto, è di rispettare il diritto

esistente, di muovere da esso e di estenderlo al caso non contemplato; esso non porta nessuna innovazione.

Esaminiamo adesso qual è il sistema del Governo.

In primo luogo s'immuta il diritto esistente; se il conservatore rifiuta di rilasciare una copia lo si deve citare avanti alla Camera di Consiglio del Tribunale, e così in una legge speciale che si riferisce all'unità della tariffa dei conservatori si distrugge l'art. 914 della procedura civile.

Io credo che non dobbiamo entrare in questa via, facendo leggi speciali deroganti al diritto comune; per contrario, la via a battersi è quella colla quale si cerchi di togliere l'eccezione per ritornare al diritto comune.

In fatti, si sono aboliti i Tribunali del contenzioso amministrativo e la procedura loro propria: e l'opinione pubblica insiste per l'abolizione dei Tribunali di commercio per ritornare al diritto comune.

Ora, mentre facciamo una legge per unificare le tariffe dei conservatori delle ipoteche, si vorrebbe immutare il diritto esistente.

Ecco il primo difetto e radicale; il secondo difetto si è che non raggiunge lo scopo, perchè bisogna andare avanti alla Camera di Consiglio, che deve sentire il conservatore, deve sentire le parti interessate.

Si sa che la Camera di Consiglio non si riunisce ogni giorno, imperocchè essendo composta del Presidente e di due Giudici, tiene le sue sedute in giorni determinati, e quindi non è sempre a disposizione della parte: e poi, emanata la sentenza, deve questa essere notificata, e restano ancora otto giorni per l'appello, e poi si deve discutere l'appello. Figuratevi che tempo si dovrà perdere quando la sede della Corte d'Appello è distante dall'ufficio della conservazione delle ipoteche, e tuttocì per decidere che cosa? per decidere se si debba una copia rilasciare o no, se si debba un titolo ricevere o no....

Senatore Poggi. Domando la parola.

Senatore Mirabelli, *Relatore*. È dunque evidente secondo me, quel che noi diciamo, che il sistema che si vorrebbe introdurre, è un sistema che immuta poco felicemente l'attuale, senza raggiungere lo scopo che vi proponete, e che, più che altro, arrecherà danno pel lunghissimo procedimento che voi vorrete introdurre, ed al quale non tutti avrebbero il coraggio di ricorrere quand'anche fosse per se stesso efficace, lochè non crediamo che sia.

Ma proseguiamo l'esame del progetto ministeriale. La Camera di Consiglio può anche condannare alla multa estensibile sino a lire duemila. Quanto ai danni interessi poichè, come ben sapete, l'articolo 2069 del Codice civile dà il diritto di ripeterli, la domanda si dovrà proporre in un giudizio ordinario, quindi due giudizi invece di uno solo.

Noi diciamo preferibile il sistema di andar davanti al Presidente il quale esamina la cosa e toglie le difficoltà provvisoriamente, e di andar poi davanti al Tribunale pei danni, e, se occorre, anche per la multa;

il Governo invece dice e sostiene preferibile quello di andare dinanzi alla Camera di Consiglio che deciderà la questione insorta fra le parti ed il conservatore, e giudicherà anche intorno alla multa, ed ecco quindi la necessità dell'appello.

In fondo quale è la differenza fra il giudizio solenne pubblico e quello che si fa in Camera di Consiglio? La discussione si fa nell'uno e nell'altra, e la differenza sta nel pubblico dibattimento, nella pubblica udienza che manca per gli affari che si trattano in Camera di Consiglio.

Or quando voi avrete messo in opera questo ibrido sistema, e sarà la Camera di Consiglio e la Corte di Appello che dovranno decidere se un conservatore bene o male si rifiuti ad una qualche operazione, non avrete pregiudicato la questione dei danni interessi? E non vi osterà poi la cosa giudicata?

La terza ragione che l'onorevole signor Commissario Regio ha cercato di confutare in primo luogo, e che noi avevamo posta in terzo, era la conseguenza della procedura stabilita.

Quando voi fate produrre a quest'articolo, contro la vostra intenzione certamente, effetti definitivi, effetti pregiudiziali, allora dovete procedere colle regole comuni, cioè a dire, bisogna che l'udienza sia pubblica e non sia trattato l'affare in Camera di Consiglio.

La procedura lombarda non ammette la pubblicità della discussione: l'ammette il Codice attuale di procedura coerentemente allo Statuto costituzionale. La vera contraddizione oggi si fa in udienza pubblica, quando si sentono le parti o personalmente o per mezzo di procuratori. Or noi dicevamo: questa procedura che volete sostituire a quella che già esiste nel Codice è una procedura poco felice, perchè non vi fa raggiungere lo scopo a cui mirate, perchè pregiudica il giudizio dei danni.

Quando volevate istituire questa procedura, potevate concedere la facoltà ancora di condannare ai danni e interessi, e dare anche ricorso alla Corte di Cassazione come si era fatto nel Codice per i giudizi di cancellazione, a cui allusi nella precedente tornata; poichè si va in Camera di Consiglio, vi è l'appello; vi è il ricorso in Corte di Cassazione; se intervengono le parti interessate, è un giudizio colle forme ordinarie; ma, e nel primo e nel secondo caso, è un giudizio che non è provvisorio, esso è definitivo.

Ora, noi dicevamo: se volevate istituire questo giudizio, questa procedura così ibrida, potevate farla intera, cioè a dire, dichiarare che questa Camera di Consiglio giudicasse delle multe e dei danni e interessi, e allora avreste dovuto dare i ricorsi in Corte di Cassazione: così s'imitava la procedura speciale delle cancellazioni.

Per conseguenza, l'Ufficio Centrale insiste perchè sia ammesso l'emendamento proposto.

Senatore Caccia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Caccia. Chiedo venia....

Senatore Poggi. Perdoni.... Aveva chiesto prima di lei la parola.

Presidente. Il Senatore Poggi aveva chiesto prima la parola....

Senatore Poggi. La cedo al Senatore Caccia.

Presidente. Allora il Senatore Caccia ha facoltà di parlare.

Senatore Caccia. Chiedo venia se con trepidazione intendo a parlare innanzi a voi sull'articolo terzo che forma il soggetto dell'odierna discussione.

E voi, Signori, me l'accorderete, avvegnacchè cadun di voi, quando per la prima volta innanzi questo alto Consesso prese a parlare, provò nel suo animo ciò stesso che ora agita il mio.

Vorrei dire prima in via di osservazione generale che il toccare le leggi, il modificarle, non deve essere opera che si faccia per incidente o per contingenza eccezionale.

Grave è la bisogna, specialmente presso noi in Italia, ove appena da due anni abbiain compiuto una delle più colossali opere di unificazione, voglio dire, la pubblicazione del Codice civile.

Meno prudente è toccare un Codice che appena è entrato nelle abitudini del paese. Pericoloso è soprattutto quel sistema di riempire le lacune di un Codice con provvedimenti proclamati eccezionali sì nella forma che nella sostanza.

La legge di cui ci occupiamo e di cui fa parte l'articolo terzo, è una legge eminentemente finanziaria; essa intende ad unificare le tariffe, modificare ed estendere le prescrizioni che già sanzionava la legge del 6 maggio 1862 in materia di tasse ipotecarie.

Tre volte i Ministri delle Finanze l'avevano proposta sempre con quest'unico intento, e la infioravano della speranza che raggiungendo lo scopo della pubblicazione entro quest'anno, si avrebbe pure avuto un risparmio di ben 700 mila lire.

Ma la Commissione della Camera elettiva andò nel concetto di allargare il tema di questa legge, e prendendo atto della occasione di stabilire al conservatore delle ipoteche un emolumento fisso, ed una responsabilità in faccia ai cittadini che chiedevano l'opera sua, si credè abilitata di proporre se e come si potesse provvedere acciò le disposizioni dell'art. 2069 del Codice civile venissero eseguite. E così adottando il divisamento, esservi una lacuna nella legge, e meritare seria accoglienza i lagni di coloro che dannoso ritardo dicevano risentire nell'occasione di domandare ai conservatori i certificati d'iscrizioni o di trascrizione, venne proponendo l'art. 3 di cui oggi si fa disamina.

Sarà mio compito, o Signori, di farvi dimostro che la disposizione di quest'articolo od è inutile od è sovversiva del sistema del Codice civile, od è contraria allo Statuto per doppia ragione; sia perchè altera l'armonia dei giudizi proibendo il ricorso in Cassazione; sia perchè annienta una delle forme essenziali dei giudizi civili, cioè ne vieta la pubblicità.

Il sistema del Codice civile, di cui andiamo a svolgere le disposizioni, va distinto in due parti. Ciò il dimostra il testo del titolo 2°, che ha questa epigrafe: « Della pubblicità dei registri e della responsabilità dei conservatori ». L'art. 2066 difatti comincia a sancire, che il conservatore è obbligato: 1° di rilasciare a chiunque (badate la parola) i certificati delle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni esistenti; e se non esistessero, rilasciare i certificati negativi; 2° di mettere i suoi registri nelle ore segnate dai regolamenti sotto gli occhi di coloro che volessero farne l'ispezione; 3° rilasciare copie sia de' documenti originali, sia delle copie autentiche presso lui conservate.

Ecco, o Signori, attuato nel suo più grande significato un sistema di pubblicità da un pubblico funzionario detentore di atti pubblici. E badate, o Signori, che questa estensione del sistema di pubblicità, attuato dal conservatore, è un progresso del nostro Codice sugli altri, giacchè i Codici Francese, Albertino, delle Due Sicilie, Parmense, Modenese, o non permettevano l'ispezione oculare dei registri, o davano al conservatore delle ipoteche l'obbligo di rilasciare le copie dei documenti appo lui esistenti.

Ma appunto perchè il novello sistema di pubblicità era così ampiamente svolto dall'articolo 2066 del Codice civile, era mestieri che non restasse senza una sanzione che lo garantisse.

E la garanzia di questo sistema Voi la trovate nel Codice di procedura civile e precisamente negli articoli 913 e seguenti. Ed osservate con me come ben pure ai suddetti articoli fu arrecata una non mai intesa innovazione: avvegnacchè mentre tutti i Codici di procedura precedenti volevano che il cittadino che richiedesse la copia di un documento, si dimostrasse direttamente interessato nella bisogna o che fosse erede o avente causa dall'interessato, l'art. 913 ha dato diritto di chiedere le copie di documenti pubblici a qualunque individuo ancorchè non fosse interessato in quell'atto il suo autore. Così con mirabile accordo trovansi nel Codice di procedura civile informate della più grande estensione le disposizioni che obbligano i pubblici funzionari al rilascio delle copie.

Abbiamo veduto che oltre al provvedere alla pubblicità dei registri dei conservatori, la legge volle ancora occuparsi di un'altra importante bisogna, volle occuparsi della responsabilità dei conservatori.

Quale è, o Signori, la causa giuridica della responsabilità dei conservatori? Certo dessa non suole rinvenirsi nei fatti di un rilascio più o meno sollecito di un soddisfare più o meno prestamente la domanda di una copia di un atto, d'un certificato sia anche negativo d'ipoteche o di trascrizione. Questi fatti possono o non possono arrecare un disturbo, un ritardo negli affari civili.

Ma unquemai potranno arrecare quel danno, quel grave dissesto che soltanto con la responsabilità personale dell'autore possano venir riparati.

Adunque la ragione giuridica di aver il Codice proclamato responsabile il conservatore dobbiamo rinvenirla là ove danni avrebbe arrecati il suo illegale operato.

Conoscete, o Signori, che l'ipoteca si conserva con l'iscrizione — che l'iscrizione è necessaria per ogni specie d'ipoteca — che l'iscrizione ne conserva l'efficacia per 30 anni e le assicura il grado dalla sua data.

Così la trascrizione degli atti e dei contratti e delle sentenze è l'unico modo di acquistar loro la pubblicità, e per essa avviene che una trascrizione, un'ipoteca consentita dal precedente proprietario non saranno più efficaci dopo la trascrizione dell'ultimo atto, contratto, o giudicato.

Eccovi rivelata la gravissima cagione della responsabilità del conservatore. Desso con il suo rifiuto, con il suo ritardo di eseguire una iscrizione, od una trascrizione può fare insorgere un grave conflitto d'interessi, può arrecare i più irreparabili danni per effetto del principio di legge che assicura la priorità del diritto alla priorità della data d'un iscrizione o d'una trascrizione.

È evidente adunque come il Codice non poteva ravvisare la menoma coerenza od identità tra l'offesa alla pubblicità de' registri cagionata con il niego, od il rifiuto del rilascio di una copia o di un certificato, e il grave danno di una trascrizione differita, o negata per tale un periodo di tempo nel quale avrebbe potuto un altro interessato far attuare una iscrizione, una trascrizione e di atti posteriormente consentiti.

Se al legislatore non si affacciava alcuna coerenza tra i due casi, e se anzi nel secondo, essendo irreparabili gli effetti del rifiuto o del ritardo per parte del conservatore, altro non rimaneva che a lui, autore del danno, attribuire tale responsabilità da astringerlo a farne indenne il danneggiato. Eccovi a mio credere segnata la genesi della responsabilità del conservatore, ecco dimostrato il suo dovere di responsabilità affatto diverso in tutto da quello insorto per lo ritardo del rilascio d'un certificato; ecco infine stabilito come è illogico stanziare per sì differenti casi un unico e solo provvedimento di riparazione.

Ma veniamo ed analizzare questo espediente, questo solenne provvedimento riparatore. È desso lo articolo terzo. Nella prima sua parte si parla della dichiarazione che il conservatore delle ipoteche deve rilasciare, nella quale dichiarazione segnerà niente altro che il giorno in cui gli fu chiesta una delle operazioni, o il rilascio di un certificato, o l'iscrizione di un'ipoteca o la trascrizione di un contratto.

Dichiarazione del conservatore! Ma buon Dio! non è egli quel desso il quale già si è negato a rilasciare la copia, od il certificato, a praticare l'iscrizione o la trascrizione? Non è desso quel funzionario che tanta mora, tanti sotterfugi ha saputo attuare da preoccupare la Commissione della Camera elettiva a cercare dei

rimedi fossero anche temporanei, speciali, eccezionali? Ed allora da un conservatore che mette da cauto il suo interesse pecuniario ed invece di obbedire a questa potente leva dell'umana attività, si accascia in more, in indugi, si fa lecito negare il suo ufficio, credete che sia possibile ottenere il rilascio della dichiarazione?

E chi non vede che questo è un effimero provvedimento, e che potrà essere disubbidito come è stato opposto il rifiuto, come è stato consumato il ritardo?

Lo proclamo con tutta convinzione; questo rimedio è un non senso, è una illusione, specialmente a fronte delle disposizioni dell'art. 2069, mercè le quali è data facoltà all'interessato di giovare momentaneamente dell'opera d'un notaro o di un usciere con due testimoni, e fare opportunamente segnare in verbale il patito rifiuto o ritardo. Questa sanzione che ha avuto luogo in tutti i Codici d'Europa e che è sempre stata proclamata il più solenne trovato per infronare i conservatori d'ipoteche, è il sostrato giuridico, è la prova irrevocabile di un giudizio di riparazione di danni avvenuti per la mora o per il rifiuto.

Che cosa diventa la speculata dichiarazione del giorno della richiesta o del rifiuto in faccia a siffatto eminente mezzo di prova?

E qui domando, o Signori, se si voglia con questa dichiarazione far ritenere revocato l'intervento del notaro e dei testimoni, insomma se si surroga al provvedimento del Codice civile, il provvedimento della dichiarazione. No, dice l'Ufficio Centrale. Dunque i due provvedimenti coesistono, dunque l'interessato imporrà da un funzionario, che già gli si è appalesato, la dichiarazione di esser il niego avvenuto quel tale giorno in cui un notaro con la solennità dell'atto autentico attesta non pure il giorno istesso, ma le cagioni, ma i motivi del rifiuto, ma le proteste dell'interessato.

Parmi dunque, o Signori, da questi raffronti, da questa analisi discendere che la disposizione che si dà tanto vanto di aver trovato quel rimedio esecutivo, a dir dell'Ufficio Centrale, quell'espediente *preliminare* a dir dell'onorevole Guardasigilli, altro non sia che un rimedio inutile, superfluo, e direi illusorio.

Ma passo innanzi; nell'articolo terzo vi è ancora una seconda parte: s'inventa un giudizio con forme eccezionali. Lo si chiama sommario, lo si priva di pubblicità, perchè i tribunali danno i loro provvedimenti in Camera di Consiglio; lo si abbrevia nella durata perchè l'appello è prescritto entro dieci giorni; è in onta all'organizzazione giudiziaria perchè è negato il ricorso in Cassazione.

È questo dunque il rimedio dell'articolo terzo, ma vediamo dove lo si vuole adattare. Facciamo una ipotesi: un cittadino si reca alla conservazione delle ipoteche e domanda la copia di una iscrizione, di una trascrizione. Ebbene! secondo io dissi, quando trattai della pubblicità dei Registri, se il conservatore indugia o rifiuta, son pronti gli articoli 914, 915 e 916.

a provvedere, e troverassi tantosto un magistrato cui è demandata la facoltà di occorrere al caso qui raffigurato.

Ma raffiguriamo un'altra contingenza: sia quella di un conservatore che neghi o ritardi attuare una iscrizione, una trascrizione. Adoperato il sistema degli articoli 914 e seguenti, cosa ne ricaverete? La mora, il rifiuto produssero il danno in modo irrimediabile. Un terzo ebbe iscritta l'ipoteca, ebbe trascritto l'atto, sibbene posteriormente consentiti. Il sistema dell'art. 914 diventa un non senso, diventa la palinodia del fatto abusivo.

Lo dico e lo sostengo con tutta fede. La promiscuità del rimedio stesso ne' due diversi casi è sorta dal non essere compreso l'art. 2069 del Codice civile.

Non si è compreso che il conservatore delle ipoteche nel caso di fare una iscrizione, una trascrizione ha doveri, ma ha altresì diritti ossia attribuzioni ad espletare. Egli ne ha da usare a suo prudente arbitrio nel caso che le note, o gli atti da scrivere o trascrivere non siano intelligibili. Ne ha da usare assolutamente nei seguenti casi: è un atto stipulato all'estero quello che deve trascrivere, o quello da cui emerge l'ipoteca fittizia? ma questo atto deve addimostrarsi legalizzato in Regno. Questa che è una delle più grandi innovazioni del nostro Codice civile, rompendo le barriere d'astio, e di antipatie che erano state piantate dai precedenti Codici con il vietare la trascrizione o la iscrizione dell'ipoteca nascente da atti fatti all'estero; questa innovazione, soggettando alla formalità d'un giudizio di deliberazione, rende il conservatore delle ipoteche il giudice, l'estimatore delle adempite formalità; — e se le trovasse mancanti o violate, le dà il necessario mandato di negare la iscrizione, o la trascrizione.

È un atto privato quello che gli si presenta. Egli, obbedendo al Codice italiano che per la prima volta ha accordato l'effetto di potersi trascrivere l'atto privato, od iscrivere un'ipoteca pattuita con tale atto, deve esaminare se avesse ricevuto quell'autenticità voluta per vari modi dal Codice — e non riuscendone convinto, deve negare la iscrizione o la trascrizione.

È un atto in forma pubblica, infine, quello che gli si offre: deve il conservatore esaminare come il tipo della pubblicità e dell'autenticità fu impresso a quell'atto.

Ebbene, Signori, se il conservatore avesse debito di fare tutte queste disamine, potreste voi un solo momento credere che questo caso sia identico a quella materiale bisogna che si adempie da un notaio, da un cancelliere allorchando rilasciano la copia d'un atto? Certamente non potranno confondersi questi due casi; essi sono troppo spiccati, la vostra mente è troppo elevata per poter fare confusione tra un caso che è tutto materiale, ed un altro in cui si adempie alla missione della legge.

Ed allora che si farà del trovato dell'articolo 3 nella parte che ordina un giudizio sommario? Quando ci troveremo nel caso di un conservatore che a mente

dell'art. 2069, rifiuta o ritarda la iscrizione o la trascrizione dimandata? Come non si è dall'Ufficio Centrale compreso che quando insorta la contestazione venisse un conservatore delle ipoteche ad esporre le ragioni di diritto che lo inducono a rifiutare, sia questo un giudizio in cui non si esamina il fatto, ma la questione di diritto, sia questo un giudizio affatto ordinario e simile a quelli che si agiano nei Tribunali civili? Come non si è compresa la importanza di un giudizio in cui un conservatore delle ipoteche, dedotta la sua negativa, sarà questa ritenuta come dettata da mala fede; e sarà condannato alla multa di due mille lire? Come si è potuto vedere una mera valutazione di fatti in due fasi di quel giudizio che può avere per subbietto questioni di tanta importanza quali sono quelle che sorgono dall'attuazione dei doveri del conservatore verso atti privati o stipulati all'estero, e così sottrarlo da uno dei rimedi dalla legge organica introdotti, il ricorso in Cassazione?

Vengo a riunire le sparse idee sul dettato dell'articolo 3. La prima parte è una disposizione inutile che non mena ad una conseguenza pratica, e che è riposta nella volontà di chi è causa del niego o del rifiuto. È poi oziosa, affatto superflua in faccia al provvedimento stanziato dall'art. 2069. La sua seconda parte è un'illeale, anticostituzionale creazione di un sistema giuridico a forme abbreviate ed eccezionali che mentre soppiantava quello della procedura introdotto per il caso materiale del niego o del ritardo del rilascio delle copie, viene a confondere gli effetti di due cose diversissime, e fiuge colmare una lacuna che non esiste, perchè ove la legge tace, imperano le forme ordinarie e comuni dei giudizi.

Giunto a questo punto io vorrei domandare a coloro che idearono l'art. terzo perchè credendosi abilitati anche a colmare la lacuna che es steva per designare se e come si dovesse obbligare il conservatore ad ubbidire al disposto dell'art. 2069, si arrestarono ai soli fatti di niego o di ritardo consumati dal conservatore, e non si diedero cura di quegli altri fatti che al pari di quelli sono dannosi ed importano risarcimento di danni sofferti? Accenno ai casi d'ommissione, di errori, di cancellazioni arbitrarie. Ebbene tutti questi fattori di danno, perchè non si è pensato a rimediarvi, perchè non si è data opera a segnare se e come si dovrebbero ovviare dal conservatore, o farne indenni coloro che li hanno patiti?

A questo punto io credo non abusare di più della vostra attenzione.

Riassumo il mio dire. — La prima parte dell'articolo 3 è affatto insufficiente, è una meschina formalità in faccia a quella solenne voluta dall'art. 2069. — La 2.a parte dell'art. 3 è un capriccioso metodo di giudizio a forme eccezionali quando si tratta di niego o ritardo di copie, o di certificato. È illecito surrogarlo a quello già imposto per tali casi dagli art. 914 e seguenti.

La stessa seconda parte è un provvedimento antico-

stituzionale, sovversivo dell'economia del suddetto articolo 2069 nell'ipotesi di niego, o ritardo d'iscrizione o di trascrizione.

Per questi ragionari, o Signori, io mi estimo autorizzato a chiedere la soppressione dell'articolo 3. E poichè il regolamento in caso di soppressione impone che il voto sia negativo sull'articolo, è questa la domanda ch'io faccio al Senato.

Però in questa congiuntura a me nasce un dubbio: rigettato l'art. 3. della proposta ministeriale, l'Ufficio Centrale ritirerà esso il suo emendamento, o vi insisterà? Se cessata la causa cessa l'effetto, io non avrò più che dire, poichè tolto di mezzo l'art. 3. del progetto ministeriale, non sarebbe più d'uopo di occuparsi dell'emendamento. Ma se l'Ufficio Centrale volesse insistere nel suo emendamento affinché si traducesse in articolo di legge, io non avrei che a rinnovare le mie osservazioni.

Quello che ho detto lo ripeto anche contro l'emendamento dell'Ufficio Centrale, proclamando inutile, inefficace, improduttivo di qualunque risultato serio l'espedito della dichiarazione del conservatore per accertare la data della domanda fattagli sia di copie, sia d'iscrizione o trascrizione.

E mentre, siccome avvisa l'Ufficio Centrale, ritengo esservi nella procedura civile, precisamente negli articoli 911 e seguenti, i provvedimenti per il caso di rifiuto o di ritardo di copie, dico essere al pari di quanto fu da me apposto all'eccezionale giudizio ideato dall'Ufficio Centrale un rimedio illegale, anticostituzionale quello ideato dall'Ufficio Centrale per il caso di attuazione di responsabilità del conservatore nelle contingenze di rifiuto o di ritardo d'iscrizioni o di trascrizioni. Così, ove l'Ufficio insista nel suo emendamento, chiedo che questo sia rigettato.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Poggi. Le parole dell'onorevole preopinante rendono più facile a me l'assunto che mi era proposto oggi avanti il Senato.

Io non posso che ritornare sopra qualcuna delle idee esposte nella precedente seduta, oggi avvalorate dal discorso dell'onorevole Caccia, aggiungendone altre in risposta alle nuove osservazioni fatte dal Relatore dell'Ufficio Centrale.

Io potrei, se ve ne fosse bisogno, concordare; ma bisogno non c'è, chè le disposizioni del Codice di procedura invocate dall'Ufficio Centrale sono applicabili al conservatore in quanto egli è tenuto, come qualunque depositario di documenti, a rilasciar copie e certificati; ma per questo non è necessità di una speciale disposizione.

In questa parte la legge opera da sé: vi sono disposizioni speciali le quali prevedono il caso di notari od altri depositari pubblici che sono tenuti a dar copie di documenti a chi li richiede, e che in caso di rifiuto possono esservi astretti mediante codesta procedura, la

quale bisogna accettarla com'è, comunque non potesse piacere. Ed essa è certamente applicabile anco al conservatore depositario, e lo contempla nella sua generica locuzione senza bisogno di un testo speciale di legge che la dichiari ad essi estensibile.

Ma non deve nè può certamente applicarsi codesta procedura ai conservatori delle ipoteche quando esercitano le ben diverse funzioni di registratori delle iscrizioni e di ricevitori dei documenti per codesti effetti. Quella procedura in tal loro qualità non li riguarda, e la estensione che se ne vorrebbe fare coll'emendamento dell'Ufficio Centrale, sarebbe una estensione indebita.

Prima di tutto l'emendamento è una recognizione esplicita che il Codice di procedura in questa parte non prevede, perchè tutte le volte che si manifesta il bisogno di estendere ad altri casi quel titolo di legge, si viene ad ammettere che il Codice di procedura a quei dati casi non sarebbe applicabile. Quindi nasce il dovere di esaminare se questa procedura sommaria buona a vincer dei capricci, ma non a rispettare dei diritti, sia da applicarsi al conservatore.

Io lo annunziavo rapidamente nella precedente discussione; il conservatore che si ricusa di ricevere documenti, di fare trascrizioni, o di accendere iscrizioni, può esser mosso da un ragionevole motivo, e nella più parte dei casi da un ragionevole timore di esporre la sua responsabilità adattandosi a fare quel che la legge non gli consentirebbe. È vano il configurarsi la frequenza dei rifiuti capricciosi, giacchè allora bisognerebbe supporre che il conservatore mancando senza causa al suo dovere, fosse o un pazzo o un maligno, e contro funzionari di tal fatta non credo buono nessun rimedio di legge, tranne quello di rimuoverli dall'ufficio.

Ma un conservatore che legga nell'articolo 2069 del Codice Civile potere egli rifiutarsi di ricevere documenti inintelligibili e non potere (si noti bene questa parola dimenticata dall'Ufficio Centrale) ricevere documenti nè accendere iscrizioni, in alcuni casi enumerati nell'articolo stesso, ha certamente il diritto di trovare nella procedura una garanzia per l'esercizio di questa sua facoltà, e per l'adempimento di tali obblighi.

Ora, nessuno di noi crederà che il Codice civile che specialmente nella parte relativa al sistema ipotecario è stato lungamente meditato, ed ha portato più innanzi di quello che erano nei Codici precedenti i miglioramenti nella materia, nessuno vorrà credere, io diceva, che abbia concepito le disposizioni in parola senza cognizione di causa, e parlato del diritto di accendere alcune iscrizioni; quando invece avesse voluto dargli una semplice facoltà di rifiutarle.

Ho già fatto sentire quali e quante questioni si possono presentare nei casi contemplati nell'art. 2069. Può disputarsi, per esempio, se la sentenza, in base della quale può domandarsi la trascrizione, debba essere una sentenza passata in cosa giudicata, oppure

basti che sia semplicemente eseguibile, se basti una sentenza di prima istanza, oppure ne occorra una d'ultima istanza. Può nascere la questione sul modo con cui sono legalizzati i documenti fatti all'estero, può nascere sul concorso o no dei caratteri che debba avere la scrittura privata per dar vita ad una iscrizione. E in tutti codesti casi il conservatore ha dovere d'illuminarsi e di arrestarsi per non annuire a cosa che la legge gli vieta. Nè si alleggi l'urgenza del provvedere, perchè potrebbe fatalmente scadere un termine utile ad accendere un'iscrizione con danno irreparabile per il richiedente; imperocchè il legislatore deve bene aver preveduti questi casi, facilmente contingibili, eppure ha usato locuzioni imperative, ed ha parlato un linguaggio ben chiaro e ben diverso a seconda dei casi.

Come dunque si possa ad un conservatore che motiva il suo rifiuto sopra un diritto che in un caso gli dà la legge, ovvero sopra un obbligo a rifiutare che in altri la legge gli impone, applicare una procedura che gli imporrebbe di obbedire all'ingiunzione di un Presidente, che anco senz'averlo sentito, potrebbe imporgli d'iscrivere sotto la minaccia di metterlo in carcere, io in verità non so concepirlo.

Io domando al Senato se questa non è una procedura che offende i diritti emanati dal Codice Civile ed a tutela dei quali sono tracciate le norme di procedura comuni ad ogni giudizio civile; e se non è poi molto più esorbitante, quando si contrappone a vincere delle resistenze basate sopra obblighi imposti dalla legge. In verità la pretesa è abbastanza strana e singolare. — Che ad un rifiuto irragionevole di un notaio o di altro pubblico depositario obbligato a rilasciare copie a chiunque le richiede si possa rispondere con un affermando assoluto e minatorio del Presidente di un Tribunale, io lo ammetterò vista la mancanza di qualunque plausibile ragione a ricusarsi. Un capriccio dannoso altrui può esser vinto con un atto d'impero; ma che si debba applicare lo stesso temperamento al conservatore che ricusa all'appoggio della legge, e che debba esser soffocato nell'esposizione delle sue ragioni da una procedura che avrebbe del poliziesco, mi si permetta questa parola che rammenta altri tempi ed altre forme di governo, non è ammissibile.

Le procedure straordinarie, le procedure comminatorie per lo più senza motivi e senza riparo che inducono ordini perentori, si sono ristrette a troppo pochi casi nel Codice di procedura civile e non possono nè debbono ricevere estensione di sorta, anco per non offendere le disposizioni del Codice civile.

Queste ragioni a mio parere bastano per eliminare l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale nel caso del conservatore che rifiuta l'iscrizione, la trascrizione, l'annotazione.

Io non sarei lontano dall'annuire alla proposta di soppressione fatta dall'onorevole preopinante, se non mi trattenessero alcune considerazioni che or ora dirò.

Quanto all'articolo del progetto ministeriale, il guaio maggiore che vi trovo si è quello di avere soppresso il ricorso alla Corte di Cassazione nei casi in cui potrebbe aver luogo; questa, a mio avviso, è l'unica deroga che viene fatta alla procedura ordinaria: nel resto il sistema proposto non si allontana molto dalle procedure che vengono stabilite in certe materie dal Codice stesso e destinate a trattarsi in Camera di Consiglio. E tale potrebbe dirsi la presente, in cui non si disputa del mio e del tuo tra il conservatore ed i cittadini, ma solamente si contrappongono dal primo ragioni di pubblico interesse per non aderire alle istanze di un privato. Questa procedura poi è tracciata dallo stesso Codice civile all'articolo 2069, stato citato dall'Ufficio Centrale e dal Commissario Regio.

Io non avrei difficoltà, piuttosto che venire ad una soppressione di tutto l'articolo 3, di proporre qualche cosa che rassomigliasse alla disposizione stabilita dall'articolo 2069.

Quando vedo che il Codice civile, contemplando il caso del conservatore che si ricusa di cancellare una iscrizione dispone che la parte interessata può richiamarsi al Tribunale civile che provvederà in Camera di Consiglio, sentito il Pubblico Ministero ed il conservatore nelle sue osservazioni scritte, io non trovo nessuno inconveniente ad estender questa procedura anche al caso del conservatore che ricusi l'iscrizione. E per conseguenza piuttosto che aderire alla soppressione pura e semplice dell'articolo 3., sarò disposto a proporre un emendamento che dicesse, sia applicata nei casi contemplati dall'articolo 3. la disposizione contenuta nell'articolo 2069.

Commissario Regio. Chieggo la facoltà di dire brevissime parole.

Innanzitutto dichiaro di accettare negli utili le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Poggi. In quanto alla parte obbiettiva nella quale egli si è associato all'onorevole Senatore Caccia, avrò a fortuna di avere socio a me nel rispondere alle obiezioni stesse l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale.

Il Senatore Caccia nella sua eloquente orazione, che ho attentamente ascoltata, si è elevato nelle alte sfere del diritto, e nella vastità del sistema ipotecario; ed ha dimostrato la grande importanza del compiuto sistema della pubblicità delle ipoteche.

In questa parte io non ho parole da rispondere a lui in contrario.

In quanto egli si querelava dei giudizi, e dei procedimenti, che crederei dovessero chiamarsi speciali, ma egli chiamava eccezionali, io credo, che la sua critica generale, la quale non vorrebbe, che vi fossero mai regole particolari per determinati giudizi, ma che in tutto si seguisse sempre la stessa procedura, vada tant'oltre da comprendere tutto l'articolo terzo del Codice di procedura civile; il quale appunto riconosce la necessità di procedimenti speciali e determina le materie nelle quali non si proceda o in ragione di com-

petenza, o in ragione di termini o in altri rapporti colle norme generali della procedura civile.

Egli poi passando ad altro ordine di considerazioni, non trovava buono che fosse deferito il giudizio intorno alle questioni che sorgono rispetto alle iscrizioni, alle trascrizioni ed alle annotazioni ipotecarie nemmeno al Tribunale in Camera di Consiglio; egli domandava che il Tribunale procedesse e decidesse nelle forme solenni ordinarie del pubblico dibattimento; per confortare queste sue obiezioni accennava alla gravità ed importanza delle materie, che si dovrebbero decidere dal Tribunale in Camera di Consiglio.

Ma se la critica dell'onorevole Senatore Caccia reggesse, essa, per mio avviso andrebbe non solo contro il presente progetto di legge, ma ben anche contro parecchi titoli del Codice di procedura civile.

Di fatti, nel Codice di procedura civile io trovo, che è deferito il giudizio al Tribunale in Camera di consiglio nelle questioni d'immissione in possesso dei beni di assenti; trovo il Tribunale in Camera di consiglio, giudice intorno all'interdizione ed all'inabilitazione; lo trovo finalmente giudice nelle rettificazioni degli atti dello Stato civile. Ora io non credo, nè penso credersi da alcuno, che queste materie che ho accennate, e che il Codice di procedura civile attribuisce al Tribunale in Camera di Consiglio siano meno importanti, meno delicate, meno gravi di quelle materie ipotecarie che col presente progetto di legge si vorrebbero nella stessa guisa deferirgli.

Siccome l'onorevole Caccia concludeva domandando tanto la soppressione dell'articolo proposto dal Ministero quanto quello proposto in via di emendamento dalla Commissione, io lascio volentieri il compito di rispondere ad altre parti delle sue osservazioni all'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale che in questa parte ho la ventura di aver solidale con me. Duolmi che così poderosa associazione nella difesa mi manchi sopra altre parti dell'articolo, nelle quali mi conviene continuare a contendere coll'onorevole Relatore.

Egli osservava che il progetto del Ministero non provvede alla parte più grave della colpa, che possa commettere il conservatore delle ipoteche, poichè, diceva egli, questi, in forza dell'articolo 3 sarebbe obbligato a rilasciare la dichiarazione di aver ricevuto la domanda verbale e scritta di certificati, di copie, ma non sarebbe poi obbligato a dichiarare di aver riavuto i titoli, atti, o note colle quali si dovrebbe fare l'operazione ipotecaria. Per questa parte, secondo l'avviso di lui, mancherebbe alle parti interessate contro il conservatore il primo mezzo di prova, il fondamento al reclamo.

L'onorevole Relatore diceva che questa era una lacuna gravissima nell'articolo il quale avrebbe avuto di mira la parte meno importante, ed omissa del tutto la più importante. Ma, se non erro, infondata è la censura; perchè l'art. 3 del progetto ministeriale obbliga il conservatore a rilasciare la dichiarazione

nel caso di domanda di certificati o di copia perchè altrimenti esso non vi sarebbe obbligato.

Trattandosi poi di presentazione di titoli per annotazione, per iscrizione o per trascrizione, io credo che provvegga abbastanza l'art. 2071 del Codice civile il quale dice che « i conservatori sono obbligati a tenere un registro generale ossia d'ordine, in cui giornalmente annoteranno al momento della consegna ogni titolo che viene loro rimesso per la trascrizione, iscrizione od annotazione. » Tralascio l'altro, e passo all'ultimo paragrafo dello stesso articolo, nel quale sta scritto: « appena seguita la consegna di un titolo, o atto, o di una nota, il conservatore ne darà ricevuta in carta libera all'esibitore, senza spesa; la ricevuta conterrà l'indicazione del numero d'ordine. » Veggasi adunque che era per lo meno superfluo su questo particolare se fosse provveduto con apposita disposizione di questa legge speciale.

Ma egli soggiungeva poi oltre obiezioni, che poi più tardi, ripeteva l'onorevole Senatore Caccia per domandare con più stretta conseguenza di logica la soppressione dell'articolo; e diceva che questo innova e perturba il sistema generale del Codice di procedura civile, e si diparte dalle regole ordinarie ivi stabilite.

Ma qui mi sia lecito appellarne alla molta autorità dell'onorevole Senatore Poggi, che dimostrò la disposizione dell'articolo 3 del progetto non essere che l'ampliazione, per così dire, dell'articolo 2039 del Codice civile, il quale nella materia delle cancellazioni delle ipoteche, non già al Presidente, ma al Tribunale in Camera di Consiglio dà la facoltà di decidere.

L'onorevole Relatore infine ha ripetuto che il metodo proposto dal Ministero in molti casi avrebbe impedito di avere dall'autorità competente quel pronto giudizio che richiedesi in siffatta materia, nella quale anche il più piccolo ritardo può essere sommamente dannoso; ed a questo riguardo l'onorevole Senatore Caccia indicava quanti gravi nocimenti e quanta perturbazione d'interessi possa nascere dal ritardo di un giorno nelle trascrizioni. Ma io, che non ho l'onore di appartenere alla magistratura giudiziaria, non so, in verità, pensare che sia così difficile ad un Presidente di un Tribunale raccogliere in breve ora due suoi colleghi in Camera di Consiglio per decidere sopra una questione.

Mi dorrebbe che l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale fosse indotto a ritenere così dall'esperienza. Io a priori non avrei mai potuto pensare che dovesse esser difficile riunire speditamente in Camera di Consiglio tre giudici, compreso il Presidente, che hanno l'obbligo di dimorare nel luogo in cui è stabilito il Tribunale.

Per non abusare più a lungo dell'indulgenza del Senato, concluderò pregandolo di non accogliere l'emendamento proposto dalla Commissione per le ragioni già dette, nè l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Poggi, il quale obbligherebbe il progetto di legge a rifare una strada fatale; lo pregherò altresì a non

accettare la soppressione proposta dall'onorevole Caccia, perchè, come ho avuto l'onore di dire, le disposizioni del Codice civile e di quello di procedura civile non provvedono abbastanza in questa materia speciale delle cose ipotecarie. Il Codice civile stesso, mi giovi ripeterlo, nell'articolo 2075 prevede appunto che nelle bisogne ipotecarie convenga provvedere con leggi speciali.

Senatore **Pinelli**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pinelli**. Al punto in cui è giunta la discussione, e che la parola è devoluta al meritissimo Relatore dell'Ufficio Centrale, mi sia permesso di emettere una dichiarazione accompagnandola con una osservazione.

Io non posso che convenire pienamente dell'opportunità della proposta dell'onor. Senatore Caccia della soppressione delle disposizioni sopra la cui redazione differiscono la Commissione della Camera dei Deputati e dell'Ufficio Centrale del Senato.

E per non rientrare in quei ragionamenti che con tanta lucidezza, e con tanta copia di dottrina legale ha esposti l'onor. Senatore Caccia, la mia osservazione consiste semplicemente in questo: o si tratta del caso di rifiuto della copia di una iscrizione che esiste nei registri, e l'onor. Relatore dell'Ufficio Centrale ha già dimostrato che vi è provveduto coll'articolo 914 e seguenti del Codice di procedura civile in forza dei quali il conservatore dell'ufficio delle ipoteche è da considerarsi pareggiato ad un depositario di pubblici registri il quale è obbligato a darne copia.

Se adunque si tratta di questo rifiuto, il caso è già previsto, senza ricorrere a nuove disposizioni.

Ma la difficoltà è ben più grave nell'altro caso, mentre il procedimento che gli si vuole applicare, sia secondo il progetto ministeriale, sia secondo la proposta dell'Ufficio Centrale, va secondo il mio parere ad urtare il principio della responsabilità dei conservatori.

Premetto che il timore che questo principio venga abusato dal conservatore, e sia cagione di perdita dei diritti al privato pel rifiuto arbitrario della trascrizione di un titolo o dell'iscrizione di un'ipoteca, è un timore affatto vano nella pratica, mentre interesse dell'individuo che richiede l'iscrizione e quello del conservatore sono di accordo, giacchè si tratta di un atto che deve produrre utile ai conservatori; nè vi sarebbe quindi bisogno di preoccuparsi di un caso particolare che costituirebbe un fatto di natura delittuosa, quale sarebbe quello in cui un conservatore con animo deliberato voglia produrre un danno ad un privato.

Egli è più verosimile che invece si tratti di un privato che non misura la portata dei suoi diritti, che non conosce la forza degli atti dei quali dice aver bisogno, il quale pretende che un funzionario delegato dalla legge a fare quest'ufficio di custodire i diritti ipotecari si presti alla richiesta in un caso in cui non vi è autorizzato dalla legge.

Ma, lasciando a parte questi riflessi, vediamo come si pretenda andar al riparo di quel pericolo eventuale cui s'intende di provvedere.

Io domando se in una materia nella quale la legge non ha creduto potersi sistemare un servizio pubblico, salvo mettendo a carico del funzionario la responsabilità che si risolve nel rifacimento dei danni ed interessi, se, dico, si debba alterare questo sistema; io domando ancora se per isfuggire ai pericoli esagerati di un abuso di questa responsabilità, si potrà riuscire ad altro che toglierla al conservatore per addossarla ad alcun altro.

Infatti, la legge fa debito al conservatore delle ipoteche di ammettere le iscrizioni, e di non poterle rifiutare nemmeno con pretesto d'irregolarità delle note che gli vengono presentate.

Però due linee dopo dice: che quando si tratta di ipoteche stabilite per scrittura privata, in questo caso il conservatore non può dispensarsi dal verificare se vi concorrano i requisiti che sono dalla legge stessa determinati.

Supponete, o Signori, che tale sia il motivo del rifiuto che oppone il conservatore alla parte che richiede l'iscrizione.

Se la responsabilità non si crede legittimo motivo per cui egli possa opporsi, che altro si farà che trasferire nella Camera di Consiglio del tribunale, o nel suo Presidente quel carico che la legge considerò come proprio dell'ufficio del conservatore stesso?

Se, per esempio, si tratti di sapere se la scrittura sarà stata validamente riconosciuta, converrà che il tribunale od il Presidente, secondo quello dei due progetti della Commissione della Camera dei Deputati o dell'Ufficio Centrale che prevarrà, decida se l'autorità davanti alla quale la scrittura fu riconosciuta fosse veramente l'autorità competente nella fattispecie: in altri termini, ciò torna sempre allo stesso, che l'addossare al tribunale una responsabilità che la legge riguarda come propria del conservatore, il quale sa che del suo rifiuto, egualmente che di qualunque indebito ritardo, egli, qualora non ne fosse fondato il motivo, ne sopporterà inevitabilmente le conseguenze.

Ma non è questo il solo aspetto sotto il quale il rimedio ideato nelle rispettive proposte della Commissione della Camera dei Deputati e dell'Ufficio Centrale del Senato urla coi principii più riconosciuti.

Egli è assioma nella materia giudiziaria che l'autorità giudiziaria non si interpone per constatare dei fatti che quando i fatti sono provati in contraddittorio della parte che ha diritto di contestarli; ma il farle emanare un decreto, un pronunciato in condizioni che non ammettono siffatte basi di certezza, non può mai considerarsi come un provvedimento regolare.

Queste sono le considerazioni, che sebbene non siano che un più ampio svolgimento di quei motivi pei quali l'onorevole Senatore che mi ha preceduto opinò per la soppressione dell'art. 3., ho creduto non inop-

portuno sottoporre al Senato, ed all'apprezzamento del suo Ufficio Centrale.

Senatore **Mirabelli**, *Relatore*. Domando la parola. *Voci*. A domani, a domani.

Senatore **Castelli E.** Non sono che le cinque.

Senatore **Mirabelli**, *Relatore*. Sarò brevissimo.

Presidente. Non sono che le 5 ed abbiamo cominciato la seduta alle 3 1/2: quindi si può proseguire. La parola è all'onorevole Mirabelli.

Senatore **Mirabelli**, *Rel.* Risponderò in primo luogo ad un'osservazione dell'onorevole Commissario Regio. L'Ufficio ha creduto di completare l'articolo aggiungendo le parole *od ha presentati i titoli che il conservatore ricusa o ritarda di ricevere*. Diceva l'onorevole Commissario Regio, *quod pelis intus habes*: nel Codice questo è preveduto perchè sta detto che appena consegnato, un titolo od atto, od una nota, il conservatore ne darà ricevuta in carta libera. La risposta è agevole. L'art. 2071 ordina al conservatore di dar ricevuta appena eseguita la consegna. Ma se egli non riceve o ritarda di ricevere o rifiuta i titoli, non è obbligato per l'art. 2071 a dar ricevuta; quindi sorge la necessità dell'aggiunta fatta dall'Ufficio Centrale.

Diceva l'onorevole Senatore Caccia: Ma come potrete pretendere che il conservatore il quale si rifiuta o ritarda di fare un'operazione, rilasci poi in carta libera dichiarazione della richiesta operazione? questo è un nonnulla, questa è una cosa inutile, perfettamente inutile... Ma perdoni l'onorevole Caccia: egli suppone che il conservatore sia un testardo, che sia un uomo già colpevole; noi non supponiamo che un funzionario pubblico sia un colpevole; noi supponiamo che egli creda di fare il suo dovere quando rifiuta o ritarda un'operazione. Se rifiuta di ricevere le note, gli è perchè crede non doverle ricevere: se egli non esegue la trascrizione, la iscrizione o l'annotazione, è perchè crede di non doverla eseguire; ei crede di non essere in ritardo mentre la parte crede al contrario che egli ritardi; dunque vi è un conflitto, vi è un dubbio di diritto o di apprezzazione tra l'una e l'altra parte.

L'onorevole Caccia crede che il conservatore sia nel torto e sia di mala fede, mentre può avvenire che la parte ingiustamente accusi il conservatore. Secondo il Codice civile, quando il conservatore si rifiuta, il richiedente con un notaio, o un usciere e due testimonii andrà a far testificare il fatto del rifiuto; ma si va col notaio e coll'usciere quando il conservatore si rifiuta di rilasciar la dichiarazione del fatto che coll'intervento del notaio, dell'usciere e dei testimoni si vorrebbe assicurare. Questo si è voluto aggiungere nel progetto. Si è detto: invece di andare con atti giudiziarii a fare spese in materia in cui si richiede sollecitudine e non si vuole si facciano spese, il conservatore ha tra gli altri obblighi ancora questo, che quando si rifiuta, dichiarare il giorno in cui si è fatta la domanda rifiutata.

Naturalmente non bisogna supporre che il conserva-

tore si rifiuti per rifiutarsi, egli si rifiuta per delle ragioni; e quando la parte gli dice, le vostre ragioni non mi persuadono, datemi il documento del giorno della domanda o della presentazione dei titoli, il conservatore non si rifiuterà; e se si rifiutasse è il caso di ricorrere al procedimento dell'articolo 2069 del Codice civile. Né queste disposizioni sono contro il conservatore. Con ciò intendo anche rispondere all'onorevole Senatore Poggi.

Egli si è molto preoccupato dell'arresto personale che l'articolo della procedura commina contro il conservatore; e pure questa è procedura che tende a sollevare il conservatore dalla grande responsabilità che gli pesa addosso. Nasce un dubbio se debba o no pigliare una iscrizione: se debba ricevere dei titoli. Il conservatore crede di no: la parte sostiene di sì. Non è giovare la parte ed il conservatore se il dubbio si risolve dal Presidente del tribunale? Risolto il dubbio, il conservatore è almeno esente da responsabilità posteriore all'ordinanza del Presidente se la esegue senza ritardo.

Ma perchè prevedersi questo caso? Non è miglior consiglio seguire il dritto comune? Gli onorevoli proponenti ritengono che quando si tratta di rilascio di copie e di certificati provvede il Codice di procedura civile. Ritengono che per il caso di rifiuto di riceverli i titoli, o di prendere un'iscrizione, trascrizione o annotazione, bisogna seguire la procedura comune.

Si aggiunge che il Codice civile vige da 60 anni, in Francia, nè si è sentito il bisogno di una procedura speciale.

Non si è sentito questo bisogno in Francia perchè vi è nel Codice di procedura francese che quando si tratta di casi urgenti si va al *reféré* del Presidente; il Presidente nella sua udienza di rapporti, con una ordinanza, intese le parti, provvede per tutti i casi di urgenza. C'è dunque una disposizione speciale.

Questo articolo del codice di procedura civile francese è stato tolto nel Codice italiano.

Nel Codice italiano il Presidente per provvedere nei casi di urgenza dev'esservi causa pendente, e deve sorgere un incidente. Ora, qui è un incidente che precede la causa, la quale non è ancora istituita e si vuole evitare.

Ecco la ragione per la quale oggi bisogna provvedere. Nel Codice di procedura civile che aveva vigore nelle Provincie Napoletane, se mai il conservatore si fosse rifiutato di ricevere le note, se si fosse rifiutato di fare una operazione, come caso urgente si andava innanzi al Presidente, il quale decideva il conflitto. Quindi, siccome oggi il Codice di procedura non riconosce più udienza di rapporti di Presidenti per i casi urgenti, siccome il Presidente del Tribunale quando una causa si è introdotta, conosce di tutti gl'incidenti e decide nel merito dei medesimi anche definitivamente, se la controversia di cui si tratta non è in fondo che un incidente, sebbene in quanto alla forma non lo sia perchè non *incidit* in una procedura che non

è cominciata, il Presidente deve decidere su questa controversia. Ma perchè questo, o Signori? Perchè è meglio che si prevenga il danno che fare avvenire il danno e quindi istituire il procedimento.

Che cosa deve vedere il conservatore? Il conservatore non può rifiutarsi a ricevere iscrizioni, questo è l'articolo della legge. In quali casi si può rifiutare? sentite, o Signori, se sono gravi questi casi:

Possono ricusarsi a ricevere le note, ed i titoli se non sono in caratteri intelligibili.

Ora, supponete che si trovi un conservatore che dica: io non comprendo questa nota: volete che la parte sottostia a ciò che dice il conservatore, mentre ha interesse che si pigli la iscrizione perchè può ricevere dal rifiuto un grave danno, a risarcire il quale non basta la stessa cauzione del conservatore?

Che male c'è d'andare dal Presidente del Tribunale e dire: sig. Presidente, vedete voi se questa nota è inintelligibile? e se tale non è, ordinate al conservatore d'inscrivere. Il conservatore è funzionario pubblico; e quando il Presidente dice che la scrittura è intelligibile farà copiare quella nota sul proprio registro ed io non veggio che con questo sia ferito l'interesse del conservatore.

Il conservatore non può prendere iscrizione se non in forza di atti pubblici. Sorge dubbio se sia pubblico o non sia pubblico l'atto; si va davanti al Presidente il quale dice: iscrivete o non iscrivete. Così il conservatore, eseguendo, sarà esente da responsabilità; e la parte richiedente sarà contentata. Ecco il beneficio di questa procedura.

Altro caso di rifiuto: *Quando una scrittura privata non è accertata giudiziariamente, e autenticata.* Il risolvere tale questione è più che agevole.

Altro caso di rifiuto: *Atti stipulati all'estero per prenderne iscrizione quando siano legalizzati;* ma la legalizzazione è cosa materiale. Legalizzazione significa che le firme dell'autorità estera siano state riconosciute nel Regno, siano state rivedute dalle nostre autorità.

Può avvenire che il conservatore non conosca come si debba fare la legalizzazione, e dubiti se sia stata legalmente fatta. La parte lo traduce innanzi al Presidente, ed il Presidente decide questo dubbio.

Io non so come si possa trovare difficoltà in questo procedere così semplice.

Sia, diceva l'onorevole Senatore Poggi, ma allora accettiamo quello che dice il Ministero nel suo progetto salvo il reclamo alla Corte di Cassazione; ma allora io rispondo, non è più una procedura sommaria: allora faremo un giudizio ordinario: allora è meglio sopprimere l'articolo 3°.

Nella materia della cancellazione, il giudizio si fa in Camera di Consiglio, con forme determinate, ma finisce definitivamente. Qui non è procedimento definitivo che vogliamo sostituire, ma un procedimento provvisorio.

Diceva l'onorevole Commissario Regio: il Codice stabilisce molti casi nei quali la Camera di Consiglio pro-

cede; si: molti sono i casi, e si riferiscono a materie nelle quali non ci siano contraddittorii veri; e si procede definitivamente senza che sia necessario cominciare poi un altro giudizio.

Stante le cose sopraddette e tutte le altre più ampiamente sopra esposte, l'Ufficio Centrale è contro la soppressione dell'articolo 3, e mantiene fermo il suo emendamento.

Senatore Caccia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Caccia. Ho domandato la parola per fare un'osservazione sull'estensione che si è voluto dare dall'onorevole Relatore alla dichiarazione di cui è verbo nell'art. 3.

Egli ha creduto che questa dichiarazione dovesse contenere le ragioni per cui il conservatore si è rifiutato. Questo non istà per me che aveva letto le disposizioni dell'art. 3.

L'art. 3 dice: « Il conservatore, ove la parte lo esiga, sarà obbligato di rilasciarle dichiarazione del giorno in cui essa avrà prodotta la domanda verbale o scritta di certificati o di copie. »

Dunque questa dichiarazione, come è detto nell'articolo 3, non si fa che per constatare il giorno in cui è stata fatta la domanda al conservatore dall'interessato.

V'ha di più: osservo che sorta la prima contestazione tra il conservatore e la parte richiedente, si reca questa col notaro o con l'uscieri e con due testimoni nell'ufficio di quello, e si fa giusta l'art. 2069 un atto con cui resta concretato il giorno e tutto quanto concerne il rifiuto.

Ecco il testo dell'articolo:

« A tale effetto possono le parti fare stendere immediatamente gli opportuni verbali da un notaro o da un usciere assistiti da due testimoni... »

Io credo che tutto quello che si cercava mercè quella dichiarazione di cui è verbo nell'articolo 3 vi fosse abbondantemente nell'atto che il notaro o l'uscieri con due testimoni viene a insinuare nel verbale redatto in quella stessa giornata in cui è fatta la domanda.

Dissi pure che gli atti stipulati all'estero per essere validi nel Regno, e perchè siano iscritte le ipoteche pattizie in essi contenute abbisognano di un giudizio di delibazione presso un Tribunale civile.

Io credo che l'art. 941 sostiene il mio assunto: e che perciò a base di questo articolo l'atto stipulato all'estero deve subire il giudizio di delibazione.

Presidente. Il Senatore Poggi ha presentato questo emendamento:

« Il conservatore, ove la parte lo esiga, è obbligato di rilasciare dichiarazione del giorno in cui essa ha prodotto la domanda verbale o scritta di certificati o di copie, o ha presentato i titoli, atti o note che il conservatore ricusa o ritarda di ricevere. Questa dichiarazione sarà rilasciata in carta libera.

« Ferma la disposizione dell'art. 2069 del Codice

civile, la parte richiedente nel caso di rifiuto o di ritardo al ricevimento dei titoli presentati all'ufficio delle ipoteche, all'esecuzione d'iscrizioni, trascrizioni ed annotamenti, potrà, o personalmente o per mezzo di qualunque mandatario, portarne reclamo al Tribunale civile, nel cui Circondario ha sede l'Ufficio ipotecario.

« Il Tribunale provvederà nel modo stabilito dal Codice civile all'art. 2039 per il caso d'indebito rifiuto di cancellazione d'iscrizioni. »

L'emendamento del Senatore Poggi si discosta meno dal progetto ministeriale che non l'emendamento dell'Ufficio Centrale. Quindi l'emendamento dell'Ufficio Centrale deve avere la preferenza. In quanto poi alla proposta fatta dal Senatore Caccia, quella non è che la negativa, vale a dire, che chi approva la proposta Caccia darà voto contrario. Io dunque metto ai voti l'articolo quale fu presentato dall'Ufficio Centrale.

Senatore **Caccia**. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Caccia**. Io credo che la soppressione che io ho domandato dell'art. 3., quale fu presentato dal Governo, ma si ancora quale fu presentato dall'Ufficio Centrale, fosse una proposta così ampia, larga e generale, da escludere qualunque altro emendamento se fosse adottata la mia proposta.

Credo quindi che la mia proposta debba avere la preferenza.

Presidente. Non può avere la preferenza perchè è proposta suppressiva, il che significa che chi approva la sua proposta darà il voto negativo a quello dell'Ufficio Centrale, poi a quello del Senatore Poggi, e quindi a quello del Ministero.

Dunque rileggo l'articolo proposto dall'Ufficio Centrale.

« Art. 3. Il conservatore, ove la parte lo esiga, è obbligato di rilasciare dichiarazione del giorno in cui essa ha prodotta la domanda verbale o scritta di certificati o di copie, o ha presentato i titoli, atti o note che il conservatore ricusa o ritarda di ricevere. Questa dichiarazione sarà rilasciata in carta libera.

« La parte, salva sempre l'azione derivante dall'arti-

colo 2069 del Codice civile, può, nel caso di rifiuto o di ritardo del conservatore nel ricevere i titoli presentati all'Ufficio, e nell'esecuzione di iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni, o nello spedire i certificati, usare del procedimento stabilito negli articoli 914 e seguenti del Codice di procedura civile per il rifiuto o ritardo dei pubblici depositari a spedire le copie degli atti pubblici.

« Il Pubblico Ministero comunicherà ai Ministri di Grazia e Giustizia e delle Finanze la decisione che sarà sul proposito emanata. »

Senatore **Castelli E.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Castelli E.** Faccio osservare che al banco della presidenza vi è un solo Segretario per la verificazione della votazione.

Il Senatore **Chiesi** fa parte dell'Ufficio Centrale ed ha interesse all'emendamento dell'Ufficio stesso, sarebbe quindi necessario di chiamare un Senatore a farne le veci.

Senatore **Manzoni T.** Io non credo necessario che il Senatore **Chiesi** stia al banco dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Castelli**. Egli dee starci perchè ne è membro.

Presidente. Allora pregherò il Senatore **Angioletti** a voler prendere il posto di uno dei Segretari.

Metto ai voti l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale.

(Dopo prova e controprova è approvato).

I signori Senatori sono invitati per domani al tocco negli Uffici per costituirsi, ed alle due in seduta pubblica pel seguito della presente discussione, dopo la quale si potrà passare a discutere i seguenti progetti di legge:

1. Approvazione del trattato di navigazione e di commercio e della convenzione postale coll'Austria.

2. Convalidazione del Regio Decreto con cui fu autorizzata la costruzione di varie opere al porto Corsini di Ravenna.

3. Concessione della cittadinanza al cav. **Evelino Waddington**.

Da ultimo si procederà alla nomina dei Questori.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).